



# UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA

Piazza Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI)

Cod. Fisc. e P.Iva 00915780571

Tel. 0765/875020

PEC: unionealtasabina@legalmail.it

e-mail: unionecomunialtasabina@gmail.com

## DISTRETTO RIETI 3

Capofila: Unione dei Comuni Alta Sabina

**Avviso esplorativo di indagine di mercato per affidamento diretto della gestione del Centro di aggregazione giovanile sito in Poggio Moiano (RI)  
Piano Sociale di Zona 2019**

**CIG: Z1B2633E53**

### CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto il Centro di aggregazione giovanile sito in Poggio Moiano (RI), di seguito CAG.

#### **ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO E INIZIO DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà durata 01.01.2019 - 31.12.2019 e comunque dalla data di stipula del contratto o di effettivo inizio delle attività, in caso di richiesta di esecuzione anticipata del servizio, e comunque fino al completamento del monte ore affidato.

#### **ART. 3 - FINALITÀ DEL SERVIZIO**

Il Servizio si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:

- Fornire una risposta al bisogno di "aggregazione";
- Favorire la comunicazione fra i giovani, il Comune e le altre agenzie educative del territorio;
- Offrire occasioni di espressione, dialogo e rapporto.
- Far crescere il senso di appartenenza alla comunità.
- Promuovere l'agio e lo star bene con se stessi e con gli altri
- Contribuire alla prevenzione primaria del disagio.

#### **ART. 4 - PRESTAZIONI DEL SERVIZIO**

Il Centro Giovani è uno spazio di aggregazione aperto, dove i ragazzi possono incontrarsi e confrontarsi con i coetanei, acquisire nuove competenze, sperimentare nuovi modi di stare insieme. L'obiettivo è quello di mantenere un percorso di crescita per l'individuo e per la collettività stessa, stimolando le competenze individuali e relazionali di ognuno e ricorrendo all'offerta di vari strumenti di incontro, confronto e all'attivazione di un programma di attività ludiche, culturali ed espressive che tengano conto degli interessi dei fruitori del servizio. Il processo educativo e ricreativo ideato si sviluppa nella costituzione di laboratori in cui sia possibile educare "facendo" e "creando".

Il centro di aggregazione giovanile è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 11 e i 21 anni e persegue obiettivi di socializzazione e l'inclusione attraverso le seguenti azioni:

- interventi ricreativi ed educativi.
- occasioni ed opportunità di crescita ed autorealizzazione;
- circolazione delle informazioni in tutto ciò che interessa e/o serve ai giovani;
- occasioni di incontro con figure adulte diverse da quelle con cui si relazionano abitualmente.

#### **ART. 5 - PERSONALE**

L'Appaltatore dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, idoneo, scelto con criteri di scrupolosità e di assoluta fiducia. Si precisa che, in ottemperanza dell'art. 37 del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali e del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad assumere il personale della Ditta uscente, previo accordo finalizzato ad effettuare il passaggio diretto dei lavoratori.

Per l'attuazione del Servizio l'appaltatore dovrà avvalersi del seguente personale:

- 1 operatore con diploma di laurea (almeno triennale) in una delle seguenti discipline: scienze dell'educazione, scienze sociali, scienze della formazione, psicologia, lettere e/o filosofia ad indirizzo pedagogico - monte orario settimanale: 16;

- l'operatore con diploma di scuola secondaria di II grado, con comprovata esperienza professionale di almeno 3 anni nelle aree dell'educazione e/o dell'animazione e/o socializzazione: - monte orario settimanale: 16;

#### **ART. 6 - CORDINAMENTO E CONTROLLO DEL SERVIZIO**

Spetta al soggetto gestore controllare che il personale svolga regolarmente, nell'assoluto rispetto degli orari e delle aree di servizio, i propri compiti.

L'Ente appaltante è legittimato a controllare l'espletamento del servizio in svolgimento, anche presso gli utenti, senza doverne dare comunicazione preventiva alla Ditta aggiudicataria e potrà organizzare incontri di verifica della congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio prefissati, incontri di programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio.

#### **ART. 7 - RELAZIONE PERIODICA**

La Ditta aggiudicataria si impegna, mediante l'Assistente Sociale Coordinatore, a produrre all'Ufficio di Piano:

- entro il giorno 15 di ogni mese, il rendiconto dettagliato delle attività svolte e dell'effettivo numero di ore di servizio prestato per tutte le categorie impiegate nel mese precedente.
- trimestralmente, la relazione dettagliata sull'andamento del Servizio evidenziando i risultati raggiunti e le criticità incontrate

#### **ART. 8 - MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI**

Nell'attuazione delle prestazioni del servizio il personale dovrà utilizzare strumenti forniti dall'Ente gestore.

L'affidatario dovrà garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari e conservare in modo corretto, ordinato ed in luogo adeguato, all'interno del servizio, il materiale recante informazioni circa gli stessi. La documentazione è costituita da materiali scritti e da altri supporti informatici e/o audiovisivi, a testimonianza del lavoro svolto, utili anche per momenti di rielaborazione e ripensamento delle scelte e delle situazioni vissute all'interno o all'esterno dai ragazzi e dalle loro famiglie.

#### **ART. 9 - ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Centro di aggregazione giovanile sarà aperto 20 ore settimanali e precisamente:

- n. 5 giorni alla settimana;
- n. 4 ore al giorno (in orario da concordare con l'Ente).

Il Centro sarà chiuso 2 settimane durante il periodo natalizio e 2 settimane durante il periodo estivo (da concordare con l'Ente).

La Ditta affidataria si impegna a sostituire tempestivamente gli operatori assenti per ferie, malattia od altro motivo garantendo la continuità operativa ed il contenimento del turn over.

L'Ente può in qualunque momento richiedere all'appaltatore, esponendo per iscritto la motivazione, la sostituzione definitiva o temporanea di un operatore a causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli assistiti.

#### **ART. 10 - IMPEGNI ED ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

La Ditta affidataria dovrà garantire:

- La continuità educativa del servizio;
- L'appropriatezza del rapporto educatore/ragazzo nel rispetto delle varie fasce di età;
- L'attività di formazione ed aggiornamento per il proprio personale;
- L'organizzazione dell'approvvigionamento dei materiali inerenti alle attività svolte, da effettuare al di fuori dell'orario di apertura del Servizio;
- La pulizia ordinaria dei locali al di fuori dell'orario delle aperture del Servizio;

#### **ART. 11 - IMPEGNI ED ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico dell'Ente appaltatore:

- La sede operativa delle attività.
- Le spese per le utenze del Centro di aggregazione giovanile (acqua, luce, telefono etc.);
- Le spese per la manutenzione straordinaria interna dei locali messi a bando.

#### **ART. 12 - SCIOPERI - CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

E' consentito all'appaltatore di esercitare il diritto di sciopero - con un preavviso scritto minimo di 7 (sette) giorni - solo per le attività suscettibili di interruzione. In tal caso, ove l'esercizio del diritto di sciopero dovesse, comunque, creare dei disagi all'utenza, la ditta appaltatrice è tenuta ad avvisare l'Amministrazione con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della ditta appaltatrice e dell'Ente appaltante che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.

#### **ART. 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'appaltatore.

A tal fine, l'appaltatore è tenuto a contrarre le necessarie coperture assicurative relative ai danni che possono derivare ai dipendenti, o che questi, durante il periodo di rapporto contrattuale, possono colposamente causare agli utenti, alle loro cose e a terzi in genere anche a seguito di irregolarità o carenze nelle prestazioni, esonerando l'ente capofila da ogni responsabilità al riguardo.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, la polizza assicurativa RCT deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte.

#### **ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario del contratto ha l'obbligo di costituire apposita cauzione definitiva, a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni oggetto del presente servizio e delle penalità eventualmente comminate, in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La cauzione deve essere costituita, a pena di revoca dell'affidamento con la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere:

1. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, C.C.

L'appaltatore dovrà produrre all'Ente l'anzidetta cauzione, almeno tre giorni prima della data fissata per la stipula del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto escuterla, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo dai corrispettivi d'appalto.

La cauzione resterà vincolata a favore dell'Ente appaltante per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita all'aggiudicatario alla scadenza dell'appalto stesso, previo accertamento dei competenti uffici comunali che l'appaltatore medesimo abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.

E' facoltà della stazione appaltante adeguare l'importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di estensione del servizio l'importo di cui sopra dovrà essere integrato.

In caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, la fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa deve essere intestata a tutte le ditte che ne fanno parte.

Resta salvo per l'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o, comunque, non fosse stata regolarmente reintegrata dall'appaltatore.

#### **ART. 15 - CESSIONE E SUBAPPALTO**

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 16 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il servizio oggetto dell'affidamento è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse; pertanto, l'appaltatore, in nessun caso e per nessun motivo, può sospendere o abbandonare di propria iniziativa l'erogazione dello stesso, neanche nell'ipotesi in cui dovessero sorgere contrasti o controversie con l'Amministrazione.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal Piano di Lavoro.

Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo nell'adempimento degli oneri fissati nel presente Capitolato Speciale, inosservanza di leggi o di regolamenti, l'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell'appaltatore, gli interventi necessari per il regolare andamento del Servizio, qualora l'appaltatore, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro 24 ore, oltre ad applicare le penalità previste dal presente articolo.

In particolare, a carico dell'appaltatore, sono stabilite le seguenti penalità:

- a) Inosservanza del numero di operatori richiesti: € 400,00 al giorno per ogni operatore mancante per ogni mese o frazione.
- b) Mancata sostituzione temporanea di un operatore nei turni di servizio: € 200,00 al giorno per ogni operatore non sostituito.

Qualora le inosservanze di cui ai punti a) e b) determinino un grave disservizio, le penalità possono essere raddoppiate.

- c) Mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta dall'Amministrazione nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 400,00 per ogni mese o frazione inferiore di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione.
- d) Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 150,00 ad € 500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- e) Ritardo negli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore all'articolo relativo la tutela del personale: € 300,00 per ogni mese o frazione (ove il ritardo sia rilevante).
- f) Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a € 700,00 per singola inosservanza.

Eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative o nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto all'appaltatore e potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di € 200,00.

Le penali di cui ai punti da c) a f) sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato all'Amministrazione in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o PEC; decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione.

L'applicazione di una penale non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **ART. 17 - RESPONSABILITA'**

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'appaltatore.

L'appaltatore esonera da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, pertanto, l'Amministrazione stesso.

In caso di violazione delle norme di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), la responsabilità dell'appaltatore è proporzionalmente ridotta in relazione ad eventuali inadempienze dell'Amministrazione ed alla sua messa in mora, in forma scritta, da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione, salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui l'impresa provi che, nella determinazione del danno, vi è stato un concorso da parte dell'Amministrazione, questi risponderà verso i terzi in via solidale, ferma restando la responsabilità diretta dell'Impresa.

L'Impresa appaltatrice, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro l'impresa appaltatrice è tenuta a restare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di obblighi o condizioni contrattuali, l'Amministrazione può inoltrare allo stesso, mediante consegna a mano o raccomandata A.R., apposita diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a 24 ore (a meno che non risulti essenziale un termine minore), in relazione alla natura dell'inadempimento; tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'appaltatore.

Decorso inutilmente il termine prefissato, l'Amministrazione, oltre a poter ordinare all'appaltatore l'immediata sospensione del servizio, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.:

1. qualora le inadempienze di cui all'art. 16 siano tali da compromettere la funzionalità degli interventi o da rendere insoddisfacente il Servizio;
2. in presenza di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
3. in presenza di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
4. a seguito di ingiustificata sospensione od abbandono di tutto o parte del Servizio, anche per un solo giorno;
5. in caso di violazione dei programmi di esecuzione indicati nel Piano di Lavoro;
6. per gravi fatti imputabili a dolo o a colpa dell'impresa o degli operatori comportanti danni fisici o psicologici a carico dei portatori di handicap.

Nelle ipotesi da 1 a 5, all'impresa potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali l'Amministrazione potrà anche rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente. L'Ente appaltante potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione all'ufficio di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore;
- a risarcimento di ulteriori danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

Esaurita la cauzione, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del corrispettivo, commisurata ai danni causati dall'inadempimento.

A fronte di risoluzione per causa imputabile all'appaltatore, quest'ultimo, per almeno un anno dalla data di risoluzione del contratto, non potrà partecipare alle gare indette dall'Amministrazione.

Nel corso della gestione, è facoltà dell'Amministrazione revocare l'affidamento e considerare risolto il contratto in caso di gestione non soddisfacente del servizio.

Ai fini del presente articolo trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 19 - CORRISPETTIVO**

La ditta appaltatrice dovrà comunicare l'attivazione di un conto corrente dedicato ad appalti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 7 legge n. 136/2010.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per regolare esecuzione del servizio avverrà in rate mensili, previa verifica della regolarità del servizio svolto, entro 30 giorni dalla presentazione da parte della ditta di regolare fattura.

L'importo del corrispettivo verrà liquidato, considerando il costo della tariffa oraria offerta dall'appaltatore in sede di gara per il numero di ore effettivamente rese.

In caso di accertamento della violazione delle norme vigenti che disciplinano i trattamenti minimi tabellari retributivi, contributivi e previdenziali, in ordine al personale impiegato nel servizio, l'Amministrazione procederà immediatamente e senza alcun preavviso, alla risoluzione sia del rapporto contrattuale inerente alla gestione del servizio, sia degli altri rapporti contrattuali in corso con questa Amministrazione.

Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento, senza che sia previsto il riconoscimento all'appaltatore degli interessi in mora.

Con tali corrispettivi l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Amministrazione per il servizio di che trattasi o connesso o consequenziale al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

#### **ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Il prestatore del servizio dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, per ogni effetto, eleggere il proprio domicilio nel comune di Poggio Moiano (Ri), sede dell'Unione dei Comuni dell'Alta Sabina, Ente Capofila del Distretto Rieti 3.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Rieti.

#### **ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE**

Tutte le spese inerenti il contratto dell'appalto in argomento o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico della Ditta aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

#### **ART. 23 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE**

L'appaltatore, per tutta la durata del contratto, è:

- a) obbligato ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro;
- b) tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale;

- c) responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa stazione appaltante e, comunque, si impegna espressamente a mantenere indenne da ogni conseguenza l'Amministrazione.

#### **ART. 24 - NORMATIVA APPLICABILE**

Per il presente affidamento trova applicazione obbligatoria quanto contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016, nonché quanto richiamato nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato Speciale.

#### **ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato Speciale, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
  - il personale interno dell'Ente addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
  - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge n. 241/90;

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7, D.Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati per l'Amministrazione è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO  
Dott.ssa Elena Braconi